

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS"**TITOLO I SEDE, SCOPI E FINALITÀ****Art.1) Denominazione e sede**

- È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile un'Associazione denominata **"PICCOLI GRANDI CUORI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"**, abbreviabile in **"PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS"**, associazione di volontariato.

L'Associazione ha sede in Bologna, presso il reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva dell'Ospedale Policlinico Sant'Orsola - Malpighi, via Massarenti n.9, codice fiscale 92050680377.

Art.2) Oggetto e scopo

L'Associazione "PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS" è libera, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro e ha durata illimitata.

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà ed impegno sociale, in particolare di promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura di bambini e adolescenti con cardiopatie congenite e acquisite nonché dell'adulto congenito.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra le persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché le loro famiglie e i medici di famiglia, i servizi di pediatria, i servizi di cardiologia pediatrica di 1° e 2° livello dell'Emilia Romagna ed i centri di cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva presenti nella Regione Emilia Romagna, in Italia, ed in particolare quello regionale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi di Bologna;
- promuovere l'informazione tra tutti gli operatori interessati e le persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché le loro famiglie, al fine di aiutarli ad affrontare in modo appropriato e consapevole il percorso di crescita onde evitare limitazioni e/o pregiudizi;
- stimolare e promuovere la ricerca scientifica e l'aggiornamento nel campo della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e gli enti alle problematiche rappresentate dall'Associazione;
- promuovere la conoscenza e l'aggiornamento della mappa delle risorse idonee all'assistenza e cura delle persone affette da cardiopatie congenite e acquisite;
- contribuire alla realizzazione, sviluppo e sostegno dei servizi ambulatoriali e di degenza, collegati alla mappa dei bisogni delle persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché delle loro

famiglie;

- favorire il benessere psicologico, fisico e sociale dei pazienti attraverso forme di supporto di tipo personale, organizzativo e materiale;
- promuovere la formazione dei volontari in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero seguendo precisi protocolli che assicurino le necessarie caratteristiche attitudinali ed igienico sanitarie;
- allacciare e mantenere rapporti di collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguano gli stessi fini;
- promuovere l'attuazione di programmi in campo sanitario e socio-assistenziale predisposti dal Ministero della Salute, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dalla Aziende USL e Ospedaliere, ricercando le condizioni per la partecipazione alla individuazione dei bisogni ed alla condivisione degli obiettivi, per una migliore gestione delle risorse;
- in via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi, l'Associazione può istituire periodici incontri, organizzare manifestazioni e spettacoli;
- promuovere la pubblicazione di: libri, riviste ed opuscoli e qualsiasi altro materiale di carattere divulgativo;
- esercitare ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

TITOLO II ASSOCIATI

Art.3) Associati

Diventano associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e che accettino lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più consiglieri da esso delegati a tal compito, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La qualità di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo, neppure per successione, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.4) Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente

adottate dagli organi associativi;

- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.5) Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.7) Assemblea

- L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art.8) Competenze dell'assemblea

- L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, redatto ogni anno obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre:

- provvede alla elezione del Presidente e dei restanti componenti del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art.9) Funzionamento dell'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con il medesimo diritto di voto tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa alla data della seduta.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea degli associati viene convocata per iscritto mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, inviato con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data fissata ed affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione con almeno 20 (venti) giorni di anticipo sulla data fissata.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art.10) Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è l'organo che cura tutta l'attività associativa. E' composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non inferiore a cinque e non superiore a ventuno eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati; comunque l'Assemblea, una volta deliberato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il mandato successivo, attraverso un processo democratico di libere elezioni, dovrà garantire che almeno i 2/3 della composizione del Consiglio siano riservati a persone con cardiopatia congenita o acquisita e/o persone che hanno o hanno avuto parenti interessati dalla patologia anzidetta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per posta elettronica con comunicazione di effettiva lettura da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;

- la determinazione dell'importo delle quote associative;
- deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- la nomina dei componenti dei vari gruppi di lavoro, la determinazione della loro organizzazione, il tipo di rapporto con l'Associazione, la definizione degli obiettivi;
- la predisposizione di eventuali regolamenti interni;
- l'approvazione, su proposta del Presidente, dell'attività annuale, previa verifica della corrispondenza alle disponibilità di bilancio, nonché l'approvazione delle eventuali collaborazioni, dei programmi e dei progetti specifici.

Art.11) Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati per un mandato di tre anni in sincronia con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ha inoltre l'obbligo di convocare l'assemblea almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, e dell'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.12) Vice Presidente

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.13) Tesoriere

- Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, provvede che siano tenuti i registri contabili dell'Associazione nonché la conservazione della documentazione relativa.

Egli tiene la cassa, riceve le quote associative, effettua gli incassi ed i pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga potergli delegare.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE

Art.14) Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;

- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) eventuali redditi derivanti dal patrimonio.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.15) Gestione del Patrimonio

- La gestione del patrimonio sarà affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà direttamente all'assemblea della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio nella annuale obbligatoria seduta di approvazione del bilancio e del rendiconto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.16) Esercizio sociale

- L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente all'1 (uno) gennaio ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Associazione annualmente redige il bilancio.

Art.17) Scioglimento dell'Associazione

- Lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.18) Clausola arbitrale

- Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.19) Rinvio

- Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alla norme in materia di associazioni contenute nel codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.